Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Segretariato Regionale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per le Marche

LA COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO CULTURALE

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Visto il D.Lgs. 20 ottobre 1998 n.368 e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali";

Visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

Visti il D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, contenente il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art.16 comma 4 del D.L. 24 aprile 2014 n.66 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014 n.89";

Visto il D.M. 27 novembre 2014, recante "Articolazione degli Uffici Dirigenziali di livello non generale del Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo;

Visto l'art. 42 della Costituzione;

Visto in particolare l'art. 10 comma 1 lett. a) del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i.;

Visti i Decreti Dirigenziali Interministeriali 6 febbraio 2004 e 28 febbraio 2005, recanti i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale del patrimonio pubblico e il Decreto Dirigenziale 25 gennaio 2005, recante i criteri e le modalità per la verifica dell'interesse culturale dei beni immobili di proprietà delle persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

Visto in particolare l'art. 39 comma 2 lett. a) del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171, a norma del quale la Commissione regionale per patrimonio culturale verifica la sussistenza dell' interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell'art.12 del Codice;

Visto il conferimento, con Decreto del Direttore Generale Bilancio Dott. Paolo D'Angeli del 9 marzo 2015 (Reg. C.C. 21 aprile 2015 foglio 1614), dell'incarico di funzione dirigenziale di livello non generale di Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici delle Marche alla Dott.ssa Giorgia Muratori, che svolge le funzioni di Presidente della Commissione ai sensi dell'art. 39 comma 4 del citato D.P.C.M. 29 agosto 2014 n.171;

Vista la nota prot. n. 056/2015 della Conferenza Episcopale Marchigiana con la quale è stata richiesta la verifica dell'interesse culturale ai sensi dell'art.12 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 per l'immobile denominato "Ex fabbricato rurale Sant'Elisabetta" di seguito descritto, acquisita al protocollo d'Ufficio il 08/05/2015 (prot. n. 795);

Vista la comunicazione da parte della Conferenza Episcopale Marchigiana, pervenuta con e - mail prot. 3197 del 21/09/2015, con cui si comunicava l'effettivo inserimento della documentazione riguardante tale immobile sul sito www.benitutelati.it, dando così modo al Segretariato di avviare il procedimento di verifica dell'interesse culturale;

Visto il parere della Soprintendenza Belle arti e paesaggio delle Marche, espresso con nota prot. 13583 del 30/11/2015, dal quale si rileva l'insussistenza dell'interesse storico-architettonico del bene in esame, proponendo l'adozione del provvedimento di verifica negativa di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 comma 2 e 4 del Codice;

Visto il parere della Soprintendenza Archeologia delle Marche, espresso con nota prot. 9650 del 26/11/2015, con il quale lo stesso Ufficio ha rilevato che il fabbricato in questione non riveste attualmente interesse archeologico, ma richiede che il progetto di qualsiasi opera che riguardi il sedime dell'immobile venga trasmesso alla Soprintendenza Archeologia delle Marche per l'esame, le indicazioni e le prescrizioni di competenza per la seguente motivazione: il fabbricato si colloca in un settore del territorio fermano in cui diffuse sono state le segnalazioni ed i rinvenimenti di contesti archeologici, con particolare riferimento ai resti di pavimentazione individuati nel 1956 nel corso della sistemazione della Strada Sant'Elisabetta;

Visto il verbale della riunione della Commissione del giorno 16/12/2015, sottoscritto dai relativi componenti, dal quale risulta che è stata approvata all'unanimità la proposta di verifica negativa di interesse culturale del bene in oggetto, formulata dalle Soprintendenze competenti, contenuta negli atti appena citati e fondata sulle argomentazioni ivi contenute;

Ritenuto che l'immobile:

Denominazione	Ex fabbricato rurale Sant'Elisabetta
Comune	Fermo
Provincia	Fermo
Nome strada/n. civico	Strada Sant'Elisabetta, snc
Località/Toponimo	
Distinto al C.F.	Foglio 87 particella 60
Confinante con	Foglio 87 particella 390 C.T.
Confinante con altro elemento:	
Proprietario:	Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Fermo

non presenta interesse culturale ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42;

DELIBERA

Art. 1 L'immobile denominato "Ex fabbricato rurale Sant'Elisabetta", come sopra descritto e meglio individuato nelle premesse, **non riveste interesse culturale** ai sensi dell'articolo 10 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.

Art. 2 L'immobile in oggetto, ai sensi dell'art. 12 comma 4, è escluso dall'applicazione delle disposizioni dello stesso D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Restano invece salvi gli obblighi e le prescrizioni che derivano dagli articoli 90 e seguenti del citato D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42, nell'eventualità di scoperte archeologiche fortuite.

Art. 3 Il presente atto è notificato al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene. Avverso il presente atto è ammesso il ricorso amministrativo al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e s.m.i..
E' inoltre ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale, entro 60 gg. dalla notifica del presente atto, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, a norma del D.Lgs. 2 luglio 2010 n.104, ovvero, in via alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n.1199 entro 120 gg. dalla notifica del presente atto.

Il PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
Dott.ssa GIORGIA MURATORE

SEGRETARIATO REGIONALE MiBACT PER LE MARCHE